

Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex deposito libri al piano interrato del complesso pluridipartimentale A. Vallisneri dell'Università degli Studi di Padova, finalizzati alla realizzazione di nuovi laboratori di analisi e ricerca per immagini.

CIG: A0378EC094 – CUP: C95H20000190005

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse		1
Articolo 1	Oggetto e durata dell'appalto – Importo a base di gara	3
Articolo 2	Soggetti ammessi alla procedura	4
Articolo 3	Requisiti di partecipazione	5
Articolo 4	Avvalimento	7
Articolo 5	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	8
Articolo 6	Sopralluogo	8
Articolo 7	Modalità di presentazione della documentazione – soccorso istruttorio	9
Articolo 8	Comunicazioni	10
Articolo 9	Subappalto	11
Articolo 10	Cauzione e garanzie richieste	11
Articolo 11	Pagamento in favore dell'ANAC	14
Articolo 12	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	14
Articolo 13	Chiarimenti	15
Articolo 14	Contenuto della “Busta amministrativa”	15
Articolo 15	Contenuto della “Busta economica”	18
Articolo 16	Operazioni di gara	19
Articolo 17	Verifiche	20
Articolo 18	Perfezionamento del Contratto – Stipula	20
Articolo 19	Criteri Ambientali Minimi	22
Articolo 20	Protocollo di legalità	22
Articolo 21	Definizione delle controversie	22
Articolo 22	Trattamento dei dati personali	22
Articolo 23	Pubblicazioni	23

Premesse

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta telematica indetta dall'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata, per brevità, "Ente", alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La presente procedura è disciplinata, oltre che dal presente Disciplinare, dal Progetto Esecutivo, dalla restante documentazione di gara e dalle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Le norme contenute nella suddetta documentazione di gara sono applicabili a condizione che non risultino in contrasto con le disposizioni di legge entrate in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

I lavori in oggetto sono previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e nel relativo Piano Annuale 2023, declinato nello Strumento di programmazione degli investimenti edilizi 2023-2025, approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 363/2022 – Prot. n. 248826 del 20/12/2022.

L'avvio della gara in oggetto è stato disposto con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 4940/2023 – Prot. n. 243594 del 1/12/2023, pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29, comma 1, 1° periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. d) e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, Codice nel prosieguo), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai

sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice e con l'utilizzo dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del Codice.

Il presente Disciplinare viene redatto dalla presente Stazione Appaltante in quanto iscritta nell'Elenco delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'ANAC con qualificazione di terzo livello, ai sensi dell'art. 63 del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) è l'arch. Stefano Marzaro.

Il progetto esecutivo (in seguito denominato solamente "progetto") è stato approvato con il citato decreto del Direttore Generale Rep. n. 4940/2023 – Prot. n. 243594 del 1/12/2023 e validato dal R.U.P. arch. Stefano Marzaro, come indicato nel medesimo decreto.

Il luogo di esecuzione dei lavori è situato presso il complesso pluridipartimentale "A. Vallisneri" in via U. Bassi 58b, a Padova.

C.U.P.: C95H20000190005

C.I.G.: A0378EC094

C.P.V.: 45214400-4 Lavori di costruzione di edifici universitari

45214610-9 Lavori di costruzione di laboratori

Informazioni amministrative sulla procedura possono essere richieste ai seguenti punti di contatto: Università degli Studi di Padova, Ufficio Gare, Tel. 049/8273984 – 3263 – 3268 – 3259 - E-mail: ufficiogare@unipd.it – PEC: amministrazione.centrale@pec.unipd.it

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016) mediante piattaforma telematica di e-procurement - Portale Appalti - disponibile all'indirizzo:

<https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Si invitano i concorrenti a prendere visione: della Guida operativa per l'utilizzo del Portale Appalti e per la presentazione delle offerte e delle Regole per l'utilizzo del Portale disponibili al link: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/istruz_telemat.wp?_csrf=KB7SZH0UF7X7GWNNILFSW5OOX1UB73ZI.

In caso di necessità, è possibile trovare i contatti per l'assistenza al seguente link:

https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Il servizio di assistenza tecnica telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al numero 0422/267755.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata;
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; la registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo all'operatore economico che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, all'interno del Portale Appalti, nell'Area Personale, nella sezione "Procedure d'interesse", voce "Bandi di gara", selezionare la procedura di gara d'interesse (accedendo cliccando su "Visualizza scheda") e cliccare su "Presenta Offerta".

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
- Disciplinare di gara e suoi allegati (All. A - Modello DGUE, All. B - Modello D - Domanda e Dichiarazioni integrative);
- Progetto Esecutivo pubblicato al seguente link: <https://www.unipd.it/progetto-interrato-vallisneri>

La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti, selezionando "Area Personale", nella sezione "Procedure d'interesse", voce "Bandi di gara", selezionare la procedura di gara d'interesse (accedendo cliccando su "Visualizza scheda"), nonché alla pagina "Bandi di gara e contratti" del sito dell'Ente (<https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>). Il Progetto Esecutivo è scaricabile cliccando sul link sopra indicato.

- Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con le modalità di cui all'Articolo 12 del presente Disciplinare, è fissato al **26/01/2024 alle ore 13:00**, come indicato nel bando GURI.

- Il termine di scadenza per la richiesta di sopralluogo obbligatorio in presenza, con le modalità di cui all'Articolo 6 del presente Disciplinare, è fissato al **20/12/2023 alle ore 13:00**, come indicato nel bando GURI.
- Il termine di scadenza per la richiesta di chiarimenti, con le modalità di cui all'Articolo 13 del presente Disciplinare, è fissato al **17/01/2024**, come indicato nel bando GURI.
- Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 19/01/2024**, come indicato nel bando GURI ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, secondo le modalità di cui all'Articolo 13 del presente Disciplinare.

Articolo 1 **Oggetto e durata dell'appalto – Importo a base di gara**

1. L'intervento si compone delle lavorazioni dettagliate nel Capitolato Speciale d'appalto, facente parte del Progetto Esecutivo, come sintetizzate all'art. 1 - *Oggetto dell'Appalto* del documento predetto, nonché da quanto meglio descritto in generale nel medesimo progetto.
2. La durata dei lavori, così come indicato dall'art. 22 - *Termini per l'ultimazione dei lavori* del Capitolato Speciale d'appalto, è stabilita in 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna.
3. L'importo economico complessivo a base di gara ammonta ad Euro 3.420.000,00 (tremilioniquattrocentoventimila/00), comprensivo di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso ed Euro 722.766,06 (settecentoventiduemilasettecentosessantasei/06) per costi della manodopera, oltre I.V.A. a norma di legge.
4. Il costo stimato della manodopera è pari Euro 722.766,06 (settecentoventiduemilasettecentosessantasei/06), che corrisponde a un'incidenza del 21,97% dell'importo a base di gara al netto dei costi per la sicurezza, come meglio specificato negli elaborati di progetto. In particolare, l'ammontare dei lavori posto a base di gara è definito come segue:

Tipologie di lavori	Categoria lavori	Importo lavori soggetto a ribasso	Oneri sicurezza (non ribassali)	Totali per categoria lavori
Impianti tecnologici	OG11	€ 1.905.909,21	€ 75.309,48	€ 1.981.218,69
Edifici civili e industriali	OG1	€ 1.384.090,79	€ 54.690,52	€ 1.438.781,31
TOTALE		€ 3.290.000,00	€ 130.000,00	€ 3.420.000,00

5. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice dei contratti al personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, così come da Prezzari utilizzati.
6. Il contratto è stipulato a corpo; l'importo contrattuale è calcolato mediante applicazione del ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso.
7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
8. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
 - offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;
 - offerte plurime oppure offerte irregolari in quanto non rispettano quanto fissato nella Documentazione di Gara;
 - offerte condizionate oppure espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
 - offerte alternative;
 - offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero non conformi rispetto alle condizioni indicate nella documentazione di gara;
 - offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni fissate nella Documentazione di Gara;

- offerte incomplete e/o parziali.

È fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 70, comma 4 del Codice in merito alle offerte inammissibili.

9. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

10. Il presente appalto è finanziato direttamente dall'Università di Padova con propri fondi, mediante impegno economico iscritto in Bilancio. Nei locali oggetto di intervento saranno collocate le attrezzature di cui alla facility di microscopia, oggetto di finanziamento WCRI (dipartimenti di eccellenza).

11. I lavori sono classificabili come segue e per la loro esecuzione è necessaria la seguente qualificazione:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo complessivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera	Soli oneri per la sicurezza	Incidenza %	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappalto
Impianti tecnologici	OG11	IV	€ 1.981.218,69	€ 75.309,48	57,93 %	Prevalente	No	Massimo 49,9% dell'importo della categoria
Edifici civili e industriali	OG1	III-bis	€ 1.438.781,31	€ 54.690,52	42,07 %	Scorporabile	Sì	Massimo 100% dell'importo della categoria

Articolo 2 **Soggetti ammessi alla procedura**

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I soggetti che partecipano in forma associata sono esclusi nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, e in particolare:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, sono tenute a rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

3. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

4. Il ruolo di mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di operatori economici purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, comma 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'art. 95, commi 3 e 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124.

7. Ai sensi dell'art. 68, comma 17 del Codice dei contratti pubblici, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del Codice. Le medesime previsioni trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Articolo 3 Requisiti di partecipazione

1. Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito indicati.

2. Requisiti di partecipazione d'ordine generale.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice; sul punto si precisa che la sussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata in contraddittorio con l'operatore economico. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 97, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure c.d. di self cleaning, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il concorrente non viene escluso dalla procedura di appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Ai sensi dell'art. 96 comma 7 del Codice, non può avvalersi delle misure di

self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione;

- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors);
- c) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui all'Articolo 20 del presente Disciplinare e il mancato rispetto dello stesso, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Relativamente al presente punto, i partecipanti alla gara dovranno compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nella Parte III, Sezione A), B), C) e D).

3. Requisiti di partecipazione di idoneità professionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4 e 5, lett. a) del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Tale requisito, secondo quanto previsto dai predetti articoli, è dimostrato dal possesso dell'attestazione SOA.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettere f) e g) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda, oppure aderente al Contratto di Rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2 del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In tal caso il possesso del requisito è dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilando la Parte IV, sezione A "*Idoneità (articolo 100, comma 1, lettera a), del codice*".

4. Requisiti di partecipazione di "capacità economica e finanziaria" e "capacità tecniche e professionali".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 e seguenti del Codice e dall'allegato II.12 del Codice, i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle prestazioni e all'importo dei lavori da assumere, come indicato nella tabella di cui al comma 11 dell'Articolo 1 del presente disciplinare.

Il possesso del predetto requisito è autodichiarato nel DGUE mediante compilazione della Parte II, sezione A "*Informazioni sull'operatore economico*".

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG1, trattandosi di categoria relativa a opere generali individuate nella tabella A dell'allegato II.12, potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per la suddetta categoria scorporabile dovrà fare ricorso al subappalto, nei limiti consentiti, e i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa dovranno da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente mediante copertura del relativo importo, oppure dovrà ricorrere all'avvalimento, o la parte di lavorazioni per le quali non possiede la qualificazione dovrà essere eseguita da altro operatore economico in raggruppamento temporaneo di imprese.

4.1. Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del CONCORRENTE SINGOLO di cui all'art. 65, comma 2, lett. a) del Codice

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi riferiti alle categorie OG11 e OG1 per i relativi importi, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

4.2. Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di CONSORZIO TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO e CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché in caso di CONSORZIO STABILE di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione dei consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

4.3. Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) del Codice:

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'allegato II.12 citato, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti e oggetto di subappalto dovranno essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con adeguata copertura dell'importo.

4.4. IMPRESE COOPTATE di cui all'art. 68 comma 12 del Codice e 30 comma 4 dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un'impresa che potrà eseguire i lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che sia in possesso di qualificazioni, ancorché diverse per categorie e per importi da quelle richieste nella presente procedura, pari ad almeno l'importo dei lavori alla stessa affidati.

Articolo 4 Avvalimento

1. In attuazione del disposto dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di un altro soggetto, limitatamente alla categoria SOA scorporabile OG1.
2. Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice la stazione appaltante riserva l'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG11 all'aggiudicatario, in quanto consistenti in lavori di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica.
3. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.
4. Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento dovrà indicarlo nel DGUE nella Parte II, sezione C. Le imprese ausiliarie, come specificato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 giugno 2023 n. 6212, dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI.
5. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.
6. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione, e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.
7. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
 - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice e all'Articolo 3 del presente Disciplinare;

- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

A tal fine è necessario che il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allegghi:

- il PASSOE completo dell'indicazione dell'impresa ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

8. È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È altresì sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

9. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

10. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Articolo 5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, come previsto dall'art. 225, comma 2 del Codice, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e del Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'ANAC con la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022, in sostituzione del precedente sistema AVCPass. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al suddetto sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

2. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

3. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati necessari per la verifica dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

4. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere caricato tra la 'Documentazione amministrativa'. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il suddetto sistema, l'Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

5. La mancata registrazione presso il servizio, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé l'esclusione dalla presente procedura.

6. La verifica sul possesso dei requisiti sarà fatta solo sull'aggiudicatario. L'Ente si riserva di verificare anche il soggetto classificato secondo in graduatoria.

Articolo 6 Sopralluogo

1. Il sopralluogo è obbligatorio e sarà svolto in presenza nei luoghi che saranno oggetto dell'intervento.

2. L'obbligo del sopralluogo è finalizzato a consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare. La visita dei luoghi si ritiene necessaria in ragione della collocazione dei locali all'interno di un complesso universitario, della logistica e dell'accessibilità del cantiere, nonché della complessità dell'appalto da affidare, tenuto conto anche della compresenza delle attività di tipo edilizio ed impiantistico e della presenza, nel medesimo edificio, di attività concernenti la didattica e la ricerca, coinvolgendo pertanto diverse tipologie di utenti.

3. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
 4. Il concorrente interessato ad effettuare il sopralluogo dovrà inviare una richiesta tramite la Sezione "Comunicazioni" del Portale Appalti, entro il termine di scadenza previsto nella GURI, indicando:
 - denominazione e dati dell'Impresa richiedente (sede, P.Iva);
 - nome, cognome, dati anagrafici e qualifica della persona incaricata alla visita di sopralluogo;
 - recapito telefonico;
 - PEC e indirizzo di posta elettronica.
- Alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione a comprova della carica ricoperta e/o dei poteri posseduti dall'incaricato all'effettuazione del sopralluogo (Certificato C.C.I.A.A. oppure copia della procura notarile nella quale siano indicati i poteri conferiti mediante la procura medesima oppure SOA nonché copia di un valido documento di identità), ovvero, qualora si tratti di delegato, apposita delega e copia di un valido documento di identità del delegante e del delegato.
5. Per ogni impresa potranno partecipare al massimo due persone incaricate dell'effettuazione del sopralluogo. Ciascun partecipante al sopralluogo dovrà presentarsi munito di documento di identità.
 6. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un Rappresentante Legale o da un Direttore Tecnico del concorrente, da un procuratore speciale o da soggetto diverso munito di delega.
 7. Nel caso di partecipazione alla procedura di un Consorzio è possibile l'effettuazione del sopralluogo da parte del Rappresentante Legale o Direttore Tecnico o soggetto diverso munito di delega dell'Operatore Economico che sarà indicato in fase di gara quale esecutore.
 8. In caso di partecipazione alla procedura in forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici al sopralluogo potrà comunque provvedere anche solo uno degli operatori economici componenti il raggruppamento, essendo comunque possibile lo svolgimento del sopralluogo anche da parte di ulteriori operatori economici che fanno parte raggruppamento, sempre con un massimo di due persone per ciascun componente il raggruppamento.
 9. L'Ente comunicherà a ciascun concorrente che ne abbia fatto richiesta nei modi e termini stabiliti, la data e l'ora assegnata per il sopralluogo. La comunicazione sarà effettuata solo a mezzo dell'Area Comunicazione del Portale Appalti. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di risposta.
 10. Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo per un solo concorrente. Qualora lo stesso soggetto sia indicato da più concorrenti, l'Ente avvertirà il concorrente che avrà effettuato la seconda indicazione, che dovrà indicare un nuovo soggetto.
 11. Ai rappresentanti dei concorrenti che effettueranno il sopralluogo verrà fornita un'apposita attestazione. Prima dell'esperimento della gara il Responsabile del Procedimento provvederà a formare l'elenco di tutti i concorrenti che avranno effettuato la visita di sopralluogo e lo trasmetterà all'Ufficio deputato all'espletamento della gara. Non è pertanto richiesto, ai fini dell'ammissione alla gara, il caricamento dell'attestazione rilasciata dal personale incaricato tra la 'Documentazione amministrativa'.
 12. Per eventuali informazioni sul sopralluogo è possibile scrivere tramite l'area Comunicazioni del Portale o chiamare il numero 049/8273274.

Articolo 7 Modalità di presentazione della documentazione – soccorso istruttorio

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.
2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo

in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

4. Il diretto utilizzo dei modelli allegati non è prescritto a pena di esclusione dalla gara. Tuttavia le dichiarazioni prodotte dovranno riportare i contenuti sostanziali dei modelli allegati, per cui se ne consiglia sempre il diretto utilizzo, perché ciò rende più semplice la partecipazione, limita il rischio di possibili errori ed agevola i compiti dell'Ente.

5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di soccorso istruttorio o regolarizzazione da parte dell'Ente con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 101 del Codice.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente la Stazione Appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
- b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio, come previsto dal Codice. L'operatore economico che non adempie alle richieste di soccorso istruttorio della Stazione Appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nonché sull'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato.

7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 8 Comunicazioni

1. Comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1 del Codice

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del Codice, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma;
- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali;
- c) tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate all'Ente, diversamente quest'ultimo è esonerato da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:

- o in forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario, al capofila designato o proveniente dai medesimi;
- o in forma consortile, se recapitata al consorzio o proveniente dal medesimo si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- o che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

2. Modalità di comunicazione al di fuori dell'art. 90 comma 1 del Codice

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, diverse da quelle di cui all'art. 90, comma 1 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica o sul profilo del Committente alla sezione Bandi di gara e contratti, nei seguenti casi:

- o comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
- o risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
- o comunicazioni di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;

- proroghe dei termini o rettifiche della documentazione di gara;
- b) la comunicazione all'indirizzo pec indicato al punto 1) nei seguenti casi:
 - esclusioni per cause riconducibili agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici.

Resta fermo che ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:

- in forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al capogruppo, al mandatario, al capofila designato o proveniente dai medesimi;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio o proveniente dal medesimo si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'operatore potrà consultare nel Portale Appalti gli aggiornamenti della procedura nell'Area Riservata alle Imprese, Rubrica: Informazioni, Sezione: News, cercando la specifica procedura.

Si precisa che l'operatore economico non dovrà rispondere direttamente all'indirizzo pec indicato come mittente nelle comunicazioni del Portale Appalti, in quanto la comunicazione è generata da un sistema automatico non controllato e pertanto l'Amministrazione non è responsabile per la mancata presa in carico delle comunicazioni inviate a tale indirizzo. Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare le funzioni previste nell'area Comunicazioni del Portale Appalti.

Articolo 9 **Subappalto**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 119 del Codice, la categoria prevalente OG11 è subappaltabile nel limite generale fissato nel 49,9% (quarantanove e nove per cento) dell'importo contrattuale della categoria e la categoria scorporabile OG1 è subappaltabile al 100% (cento per cento) dell'importo della medesima.
2. I requisiti relativi alla categoria scorporabile oggetto di subappalto non posseduti dall'impresa singola devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice. Parimenti in caso di raggruppamento, consorzio ordinario o imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dalle imprese mandanti o assimilate devono essere posseduti dalla impresa mandataria o capofila con riferimento alla categoria prevalente.
3. Il concorrente deve indicare dettagliatamente, all'atto dell'offerta, compilando l'apposita sezione D *"Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Articolo 119 del Codice - Subappalto)"* della Parte II del DGUE, la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.
5. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni subappaltabili oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; è pertanto vietato il c.d. subappalto a cascata.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

Articolo 10 **Cauzione e garanzie richieste**

1. Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2 del Codice, l'Ente, considerata la specificità delle lavorazioni le quali comportano una attenta valutazione delle opere da realizzare con conseguente formulazione di un'offerta adeguata, richiede, a pena di esclusione, per la partecipazione alla presente procedura che il concorrente sia in possesso di apposita garanzia provvisoria nella misura pari al 1% (uno per cento) del valore complessivo della

procedura fissato a base di gara, come indicato all'art. 1 del presente disciplinare, comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della sicurezza non ribassabili, I.V.A. esclusa, pari a Euro 34.200,00 (trentaquattromiladuecento/00), eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio n. 2, Padova (P.I. 00742430283 - C.F. 80006480281), esclusivamente:

a) con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova (Pagina in italiano:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=it>

Pagina in inglese:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=en>),

esclusi i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo; una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento e effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaricevuta> e allegata alla documentazione di offerta;

b) con fideiussione, conforme agli schemi tipo 1.2 di garanzie fideiussorie approvato con Decreto 16 settembre 2022, n. 193, rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

3. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo - sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107 e dovrà essere presentato originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

4. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24/03/2012 n. 27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto a) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221; nella documentazione di offerta dovrà essere allegata ricevuta del girofondo con l'indicazione del conto di Tesoreria Unica del concorrente.

5. Qualora la garanzia sia emessa in forma digitale l'operatore economico dovrà caricare a Portale, il documento firmato digitalmente sia dall'operatore economico, sia dal soggetto, munito dei poteri di firma, che la rilascia.

6. Nell'ipotesi in cui la garanzia sia sottoscritta con firma autografa, l'operatore economico potrà caricare a sistema la copia conforme all'originale della predetta, corredata da un valido documento di identità del dichiarante.

7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo del Decreto 16 settembre 2022, n. 193;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere del soggetto che sottoscrive la garanzia per conto dell'istituto fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto fideiussore nei confronti dell'Università. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Università si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione

notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Università provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;

- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice;
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice.

8. Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

9. Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Impresa "singola", la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'impresa stessa.

11. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c), lett. d) del Codice, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio, deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio e, se ricorre il caso, la consorziata per la quale il Consorzio concorre.

12. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. 'costituito', la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola Capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'R.T.O.E. 'costituito'. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. 'costituendo', la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del raggruppamento costituendo; deve essere stipulata

a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento.

13. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario 'costituito', la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola Capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio 'costituito'. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario 'costituendo', la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del Consorzio costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo Consorzio.

14. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice.

Articolo 11 **Pagamento in favore dell'ANAC**

1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, n. 621, per un importo pari a **Euro 165,00 (centosessantacinque/00)**.

2. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line a "Gestione Contributi Gare" (GCG), raggiungibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

3. L'operatore economico dovrà autenticarsi al GCG, selezionare la gara di interesse (inserendo il codice C.I.G. o il numero di gara) e seguire le istruzioni per la generazione dell'avviso di pagamento. Una volta generato l'avviso di pagamento, l'operatore verrà reindirizzato automaticamente al "Portale dei pagamenti A.N.A.C." e potrà procedere al pagamento attraverso il sistema "pagoPA".

4. Il pagamento potrà avvenire in due modalità: a) "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA (carta di credito/debito, conto corrente); b) "Pagamento mediante avviso", stampando l'avviso analogico e utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

5. Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

6. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

7. A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà poi inserire nella Busta – 'Documentazione Amministrativa' la copia della ricevuta di pagamento reperibile nella sezione "Pagamenti effettuati".

8. Le modalità di versamento da parte degli operatori economici, anche esteri, della suddetta contribuzione nonché le relative istruzioni operative sono pubblicate e consultabili nel "Manuale Utente", scaricabile dal sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi/Manuale%20utente%20GCG%20Operatore%20Economico%20v1.1.pdf>.

9. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Articolo 12 **Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

1. La documentazione amministrativa ed economica dovrà essere presentata esclusivamente collegandosi alla propria Area Riservata del Portale Appalti, sezione "Gare telematiche – gare e procedure in corso", entrando nel presente Bando e compilando e caricando tutta la documentazione richiesta.

2. Per presentare offerta occorre preliminarmente registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: <https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico.

3. Una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, nella sezione “Gare e procedure in corso”, selezionare la procedura di gara di interesse e cliccare sulla voce “Presenta Offerta”.
4. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.
5. Il caricamento e il successivo invio della documentazione amministrativa e dell'offerta economica si intende fatto a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente.
6. L'operatore economico dovrà caricare:
 - la Documentazione Amministrativa, come specificato all'Articolo 14 ;
 - la Documentazione Economica, come specificato all'Articolo 15 .
7. Si segnala che il Portale Appalti permette il caricamento di file di dimensione massima di 50 megabytes per un totale “per busta” (amministrativa ed economica) di 2000 megabytes.
8. La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa comporterà l'esclusione irrimediabile dalla gara, non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.
9. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 13 Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, collegandosi alla propria Area riservata del Portale Appalti, entrando in “Gare e procedure in corso”, selezionando la presente gara e poi “Visualizza Scheda” e al suo interno la voce “Comunicazioni riservate al concorrente” mediante la funzione “Invia una nuova comunicazione”.
2. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10> (consultare la gara di cui si tratta e relativi documenti, alla voce “F.A.Q.”), nonché potranno essere visionate accedendo al Portale Appalti, sezione “Bandi di Gara”, collegandosi al Bando pubblicato, all'interno dell'area “Comunicazioni dell'amministrazione”. Pertanto, è necessario ed opportuno che i concorrenti visionino periodicamente il predetto Sito e il Portale Appalti, sino alla data di scadenza della gara.
3. Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti, formulate in relazione alla presente gara, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato loro tali richieste.

Articolo 14 Contenuto della “Busta amministrativa”

1. La Documentazione amministrativa da presentare è la seguente:
a) “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE – Allegato A al presente disciplinare), firmato digitalmente¹, in autocertificazione, in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., come

¹ Nel caso in cui vi siano più legali rappresentanti, il modello DGUE va compilato da uno solo dei legali rappresentanti dell'operatore economico stesso.

Ai sensi di quanto previsto nella Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 “Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n.50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale”, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni false rese in ordine al possesso dei requisiti in esame, il Legale Rappresentante/Procuratore completa il modello DGUE e, in particolare, le dichiarazioni contenute nella Parte III, tenendo conto della sussistenza/insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice:

- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023: per sé e per i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del Codice;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023: per sé e per i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e dal comma 3 dell'art. 94 del Codice.

Inoltre, il medesimo si impegna a rendere senza indugio alla Stazione Appaltante l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al precedente punto, a cui si riferiscono le dichiarazioni di cui alla Parte III del DGUE, al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

da indicazioni fornite con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 giugno 2023 n. 6212 recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". Si veda il Modello "DGUE" allegato.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di Gara.

Il DGUE deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma.

La Stazione Appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Indicazioni per la compilazione del "DGUE"

➤ **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo DGUE, compilando le seguenti parti:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore Economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento";
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte VI.**

➤ **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti e imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento";
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte VI.**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento";
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte VI.**

➤ In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento";
- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte VI.**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “*Informazioni sull’operatore economico*” - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** “*Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico*”;
- **Parte III – Tutte le sezioni**;
- **Parte VI.**

➤ In caso di **Avvalimento**, relativamente alla sola categoria scorporabile OG1, l’impresa ausiliaria dovrà presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 104 del Codice e secondo quanto stabilito all’Articolo 4 del presente Disciplinare. Anche l’impresa ausiliaria dovrà presentare un DGUE con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI;

➤ Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e: per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.

b) Modello “D - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”, firmato digitalmente (All. B)

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo ed è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative di produzione e lavoro, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle eventuali consorziate esecutrici.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società, il concorrente allega copia conforme all’originale della procura;

c) documento attestante la garanzia provvisoria pari a Euro 34.200,00 (trentaquattromiladuecento/00), eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 106, comma 8 del Codice, di cui all’Articolo 10 del presente Disciplinare. Se la garanzia è prodotta sotto forma di fideiussione, questa deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto che sottoscrive la garanzia per conto dell’istituto fideiussore, che attesti il potere del medesimo di impegnare, con la sottoscrizione, l’istituto fideiussore nei confronti dell’Ente Università. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del suddetto soggetto;

d) (qualora il concorrente intenda avvalersi dei benefici di cui all’art. 106, comma 8 del Codice) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con la quale il concorrente attesta il possesso della/e certificazione/i di qualità, nei termini specificati all’Articolo 10 del presente Disciplinare, allegando la copia conforme della/e suddetta/e certificazione/e/;

e) ricevuta di pagamento Contributo ANAC di Euro 165,00 (centosessantacinque/00):

f) **Attestazione SOA:**

g) **PASSOE** di cui agli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e del Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016, come previsto dall'art. 225, comma 2 del Codice, ottenuto attraverso la BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'ANAC con la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022, in sostituzione del precedente sistema AVCPass.

h) *(nel caso di R.T.O.E./Consortio ordinario già 'costituito' al momento della presentazione dell'offerta)*
Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata o atto pubblico in copia conforme ovvero **Atto Costitutivo di Consortio e Statuto del Consortio, in copia conforme;**

i) *(nel caso di Consortio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice),* **Atto costitutivo del consorzio e Statuto in copia conforme.**

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA.

I Raggruppamenti Temporanei di Operatori Economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice, già costituiti, dovranno produrre, in allegato al Modello "D":

Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla Capogruppo-mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione al Raggruppamento, in originale o copia conforme all'originale. La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I Consorzi Ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice, già costituiti, dovranno produrre, in allegato al Modello "D":

Atto costitutivo del Consortio e Statuto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle Imprese consorziate. Il Consortio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

I Raggruppamenti Temporanei di Operatori Economici/Consorti Ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello "D":

Dichiarazione cumulativa resa da ciascun Operatore Economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:

1. l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'Operatore Economico indicato come Capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consortio, anche l'impegno a stipulare il Contratto di Consortio;

2. l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consortio da costituirsi sulla base del predetto impegno;

3. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti e ai Consorzi.

La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dovranno produrre, in allegato al Modello "D":

Atto costitutivo del Consortio e Statuto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle Imprese consorziate. Il Consortio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

Articolo 15 Contenuto della "Busta economica"

1. L'Offerta Economica deve essere compilata in tutti i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale**, in cifre, con massimo di due cifre decimali, sull'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali esclusi. Il concorrente non dovrà aggiungere gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, fissati dall'Ente in Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), che saranno sommati in fase finale dal sistema stesso.
Nell'importo offerto derivante dall'applicazione del ribasso percentuale è compreso il costo complessivo del personale stimato dall'operatore economico, il quale ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice;
- b) i propri **costi della sicurezza aziendali** (Oneri Aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), a pena di esclusione, di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, diversi dagli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali fissati dall'Ente in Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), non soggetti a ribasso. Tali costi della sicurezza aziendali sono ricompresi nell'importo offerto di cui al punto a);
- c) i **costi della manodopera** stimati dall'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, previsti a pena di esclusione; tali costi della manodopera sono ricompresi nell'offerta di cui al punto a).

2. L'Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo Procuratore. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, l'Offerta Economica deve essere firmata dal Legale Rappresentante o Procuratore del Consorzio. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario 'costituendo', l'Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere firmata dal Legale Rappresentante o da un Procuratore di tutti gli Operatori Economici che costituiranno il Raggruppamento/Consorzio. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario 'costituito', l'Offerta Economica deve essere firmata solamente dal Legale Rappresentante o Procuratore della Capogruppo.

Indicazioni per il caricamento dell'Offerta economica.

Compilati i summenzionati campi, l'Operatore economico dovrà:

- scaricare il file pdf Offerta Economica generato da sistema;
- firmarlo digitalmente;
- allegarlo nell'apposito spazio in corrispondenza della voce "Offerta economica";
- cliccare sull'icona "Salva";
- cliccare su "Torna al Menù principale";
- procedere con Conferma e invia offerta.

3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, l'Ente potrà chiedere il differimento di detto termine.

Articolo 16 Operazioni di gara

1. La prima seduta telematica di gara avrà luogo il **26/01/2024 alle ore 14:00**, come previsto nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salva diversa determinazione che sarà tempestivamente comunicata nell'area comunicazioni della piattaforma.
2. Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti unicamente a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ente (link: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>) e mediante avviso trasmesso nell'area comunicazioni del Portale.
3. Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice nelle procedure aperte è applicabile il metodo della «inversione procedimentale», pertanto l'Ente si riserva la facoltà di aprire le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.
4. Nella prima seduta telematica, il Seggio di gara, costituito da personale afferente all'Ufficio Gare ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, con l'eventuale presenza del RUP, procede all'apertura delle offerte economiche, come indicato al comma 3 del presente articolo e redige apposito verbale delle attività svolte.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o

superiore a cinque, la Stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo A descritto nell'allegato II.2 al Codice. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, appaia anormalmente bassa.

6. All'esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta la graduatoria. Nel caso in cui al primo posto in graduatoria si classifichino due o più concorrenti che hanno presentato la stessa offerta economica, si procederà ad individuare il miglior offerente per l'Ente ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, pertanto si procederà a richiedere un'offerta economica migliorativa; l'invito a presentare l'offerta migliorativa verrà trasmesso mediante il Portale Appalti.

7. Il Seggio di gara, quindi, procederà ad esaminare la busta amministrativa del primo classificato e a verificare le autodichiarazioni, eventualmente condizionando risolutivamente l'esito positivo del sub procedimento di anomalia dell'offerta al buon esito dell'esame di quanto contenuto nella busta amministrativa. L'Ente verificherà in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 100 del Codice, stabiliti dalla Stazione appaltante. Le esclusioni per cause riconducibili agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio, saranno comunicate ai sensi dell'art. 90 del Codice.

8. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente procederà ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice e del Comunicato del Presidente ANAC del 30/03/2022. In ogni caso l'Ente provvederà all'escussione della garanzia provvisoria nell'ipotesi in cui l'Operatore Economico abbia presentato dichiarazioni false o falsa documentazione.

9. Dopo la valutazione delle offerte e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti in capo all'offerente, sarà predisposta la proposta di aggiudicazione alla miglior offerta non anomala.

10. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, preso atto della verifica del possesso dei requisiti, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace e che verrà dichiarata mediante apposito provvedimento dell'Ente. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

11. A norma dell'art. 108, comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

12. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

13. Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, è facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo.

14. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Ente. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine previsto, l'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia provvisoria resa ai sensi del presente Disciplinare, per l'ulteriore periodo, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Ente stesso.

Articolo 17 Verifiche

1. L'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice.

2. L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5 (cinque), come previsto dall'art. 90, comma 1 del Codice, ed il relativo provvedimento sarà altresì pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, 1° periodo del D.Lgs. 50/2016. L'esito sarà inoltre pubblicato sul Sito Internet dell'Ente: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>.

3. L'Ente si riserva di procedere, in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla verifica in ordine alle dichiarazioni rese in gara in capo all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

Articolo 18 Perfezionamento del Contratto – Stipula

1. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta ma costituisce semplicemente un presupposto

per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta subordinata al rispetto, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nella Documentazione di Gara. Non vale, ai fini del perfezionamento del contratto, la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

2. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo le previsioni dell'art. 55, comma 1 del Codice. Gli effetti contrattuali decorrono dal momento della stipula o dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice, ovvero dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 ovvero dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Il contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione dello stesso.

3. L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto ovvero negli altri casi contemplati nel secondo periodo del comma precedente, a costituire le seguenti garanzie:

- **GARANZIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 53 del Codice, per un valore pari al cinque per cento dell'importo del contratto. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice, richiamate all'Articolo 10 del presente Disciplinare.

La garanzia definitiva di cui sopra, se prestata sotto forma di fideiussione, dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di garanzie fideiussorie approvato con Decreto 16 settembre 2022, n. 193 e alle condizioni stabilite all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- **POLIZZA "TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (C.A.R.)"** prevista dall'art. 117, comma 10 del Codice, avente le seguenti caratteristiche minime:

- per i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per le seguenti somme minime assicurate:

- **Partita 1: Opere** – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, per una somma pari all'importo del Contratto d'appalto.
- **Partita 2: Opere preesistenti** – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate, per una somma pari a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00);
- **Partita 3: Demolizioni e sgomberi** – Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui delle opere assicurate, per un importo pari a Euro 200.000,00 (duecentomila).

- **per danni da responsabilità civile verso terzi** con massimale pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Le polizze di cui sopra dovranno essere conformi allo schema tipo 2.3 di garanzie fideiussorie approvato con Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

- **POLIZZA R.C.T.** con massimale di almeno Euro 1.500.000,00 per sinistro.
- **FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE**, ai sensi dell'art. 125 del Codice, l'aggiudicatario, in caso di richiesta dell'anticipazione, dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante concede l'anticipazione del prezzo nel limite massimo del 20% del valore del contratto.
- **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** previsto all'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera d).

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'Ente si riserva la facoltà di pretendere comunque l'esecuzione anticipata del contratto. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9.

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto è stipulato entro giorni 30 (trenta) dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice.

6. La stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma, alla lettera d) e dall'art. 55, comma 2.

7. Nel caso in cui la situazione dell'aggiudicatario impedisce la stipulazione, l'Ente fisserà un termine perentorio per la stipula del contratto che, se non rispettato, comporterà la revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle

ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 18 del Codice costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Si applicano le misure previste nel punto precedente qualora l'aggiudicatario:
 - rinunci all'appalto aggiudicato;
 - ritardi o rifiuti la sottoscrizione del contratto;
 - abbia fatto dichiarazioni false o mendaci per la gara (a seguito di verifiche dell'Ente, anche dopo la stipulazione del contratto);
 - non provveda agli adempimenti richiesti dall'Ente ai fini della stipula.
9. Nei casi contemplati nel precedente comma e in ogni altro caso di revoca dell'aggiudicazione, l'Ente si riserva la facoltà di:
 - aggiudicare l'appalto ad altro concorrente, utilmente collocato in graduatoria, ove ciò sia considerato vantaggioso per l'Ente stesso, facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Ente in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria;
 - ovvero, dichiarare deserta la gara
 - ovvero, indire una nuova gara a spese del primo classificato, salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
10. La stipula del contratto sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5 (cinque), ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. e) del Codice.

Articolo 19 **Criteri Ambientali Minimi**

1. Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".
2. L'operatore economico dichiarerà l'impegno ad adempiere alle prescrizioni dell'allegato al d.m. 256/2022 nel punto 3.1. inerente i criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi nell'ambito del modello "D - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" (All. B).
3. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'allegato del suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all'allegato del medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione dei lavori, nei termini e con le modalità individuati dalla normativa vigente e dall'allegato al d.m. 256/2022.

Articolo 20 **Protocollo di legalità**

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università.
2. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:
<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

Articolo 21 **Definizione delle controversie**

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione delle prestazioni, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione delle prestazioni stesse.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Articolo 22 **Trattamento dei dati personali**

1. La Stazione Appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.
2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 23 Pubblicazioni

1. Ai sensi dell'art. 225, comma 2 del Codice, il Bando della presente gara viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet del Sistema Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito istituzionale al seguente link: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10> (consultando la specifica procedura). Inoltre, viene pubblicato il relativo Avviso per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
2. Eventuali rettifiche al bando verranno pubblicate secondo modalità di legge.
3. Sono rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché degli avvisi nei quotidiani, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e di quanto previsto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, G.U. n. 20 del 25/01/2017, nonché le spese di stipula del contratto.

Allegati al presente Disciplinare di Gara:

- Allegato A – Modello DGUE,
- Allegato B – Modello D – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.